Il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 attuativo dell'art.71 D. Lgs. 81/08, Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All.VII.

Il DM disciplina l'ambito di applicazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento (Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano, portata > 200 kg - Apparecchi di Sollevamento Persone - Idroestrattori a forza centrifuga).

Il **datore di lavoro** ha il dovere di **avviare** le procedure di verifica, rispettando le **scadenze** di cui all'ALLEGATO VII del D.LGS. 81/08 (art. 71, comma 11 D. LGS. 81/08).

Il datore di lavoro deve presentare la domanda al soggetto titolare della funzione: INAIL se si tratta della prima verifica; Organismo notificato privato o ASL se si tratta delle verifiche successive alla prima.

L'INAIL competente per la prima verifica é individuata su base regionale. La Regione di riferimento è quella in cui si trova l'attrezzatura da verificare.

Il datore di lavoro **deve indicare** necessariamente nella domanda di verifica - pena la sua inefficacia ai fini della decorrenza dei termini entro i quali i soggetti titolari della funzione devono effettuare la verifica - **il nome dell'Organismo abilitato**, ex D.M. 11-04-11, di cui intende avvalersi.

#### L'INAIL ha due possibilità:

- 1. Effettuare la verifica direttamente avvalendosi del proprio personale tecnico;
- 2. Incaricare l'Organismo abilitato di effettuare la verifica per suo conto; in questo caso L'INAIL **non potrà scegliere**, indiscriminatamente, un Organismo abilitato **di suo gradimento** ma **esclusivamente** quello indicato nella domanda presentata dal datore di lavoro.

I **termini** entro i quali deve essere effettuata la verifica, sia che venga effettuata dall' INAIL sia che venga effettuata dall'Organismo abilitato, è di **45 gg.** dalla messa in servizio. Nel caso in cui siano scaduti i termini senza che la verifica sia stata eseguita, il datore di lavoro incarica direttamente l'Organismo abilitato di effettuare la verifica.

Per quanto riguarda le **verifiche successive alla prima** é sufficiente incaricare l'Organismo liberamente scelto dal datore di lavoro, il quale gli permetterà di programmare in modo efficiente l'attività ispettiva.

Le **tariffe** applicate per le verifiche sono determinate dal D.M. del 23-11-2012. Per le verifiche periodiche successive alla prima l'Organismo potrà applicare gli sconti previsti dalle norme vigenti.



Le attrezzature interessate sono le seguenti:




#### Ovvero:

- AUTOGRU;
- GRU SU CARRO;
- GRU A TORRE;
- PONTI SVILUPPABILI (PLE) MOTORIZZATI O A MANO;
- CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO (Es.: MERLO);
- CARROPONTI;
- ARGANI e PARANCHI;
- SCALE AREE AD INCLINAZIONE VARIABILE;
- ASCENSORI e MONTACARICHI da CANTIERE;
- IDROESTRATTORI;
- CARRI RACCOGLIFRUTTA etcc



Negli schemi funzionali di seguito esposti si sintetizza che cosa deve fare il datore di lavoro:





Le richieste di messa in servizio e richiesta di prima verifica sono diverse a seconda delle attrezzature ed in particolare si hanno i seguenti moduli disponibili sul sito INAIL:

- ASCENSORI E MONTACARICHI DA CANTIERE CON CABINA/PIATTAFORMA GUIDATA VERTICALMENTE E PIATTAFORMA DI LAVORO AUTO SOLLEVANTE SU COLONNE;
- CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO;
- IDROESTRATTORI;
- CARRI RACCOGLIFRUTTA;
- PONTE MOBILE SVILUPPABILE SU CARRO;
- PONTI SOSPESI E RELATIVI ARGANI;
- SCALE AEREE AD INCLINAZIONE VARIABILE;
- APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI MOBILI/TRAFERIBILI/FISSI CON PORTATA SUPERIORE A 200 KG.









ALLEGATO "A" – Scadenze ALLEGATO VII del D.LGS. 81/08 (art. 71, comma 11 D. LGS. 81/08).

PERIODICITA' DELLE VERIFICHE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO SECONDO L'ALLEGATO VII DEL D. Lgs N. 81/08

AD ECCEZIONE DEI PLE E SCALE AEREE.



#### APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PERSONE





#### **ALLEGATO "B"** – Tariffario Ministeriale del 23/11/2012

Attrezzature di lavoro del gruppo SC - Sollevamento materiali non azionati a mano	Prima verifica periodica (INAIL)	Verifica periodica
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso	€ 256,00	€ 152,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico	€ 328,00	€ 132,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento persone	€ 366,00	€ 255,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone	€ 437,00	€ 311,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole	€ 282,00	€ 184,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico	€ 366,00	€ 255,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone	€ 475,00	€ 358,00
Argani e paranchi	€ 206,00	€ 120,00
Gru a struttura limitata fino a 500 kg (bandiera, mensola)	€ 257,00	€ 152,00
Gru a struttura limitata oltre 500 kg (bandiera, mensola)	€ 282,00	€ 184,00
Gru a ponte fino a 1.000 kg	€ 282,00	€ 184,00
Gru a ponte fino a 10 t	€ 307,00	€ 215,00
Gru a ponte oltre 10 t	€ 332,00	€ 247,00
Gru a portale a braccio fisso o girevole fino a 10 t	€ 332,00	€ 247,00
Gru a portale a braccio fisso o girevole oltre 10 t	€ 383,00	€ 310,00
Gru a cavalletto	€ 358,00	€ 278,00
Gru a torre	€ 358,00	€ 278,00
Gru a cavalletto per edilizia	€ 257,00	€ 152,00
Gru derrik	€ 408,00	€ 342,00
Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t	€ 307,00	€ 215,00
Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro oltre 3 t	€ 358,00	€ 278,00
Autogru e simili fino a 10 t	€ 307,00	€ 215,00
Autogru e simili da 10 t fino a 50 t	€ 358,00	€ 278,00
Autogru e simili oltre 50 t	€ 408,00	€ 342,00
Gru di categoria non compresa nelle precedenti	€ 408,00	€ 342,00



Attrezzature di lavoro del gruppo SP - Sollevamento persone	Prima verifica periodica (INAIL)	Verifica periodica
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonna	€ 332,00	€ 247,00
Ascensori e montacarichi da cantiere	€ 332,00	€ 247,00
Carri raccogli frutta	€ 257,00	€ 152,00
Scale aeree ad inclinazione variabile manuali	€ 307,00	€ 215,00
Scale aeree ad inclinazione variabile motorizzate	€ 332,00	€ 247,00
Ponti mobili sviluppabili a sviluppo verticale ad azionamento manuale	€ 307,00	€ 215,00
Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato	€ 332,00	€ 247,00
Ponti sospesi manuali o motorizzati, compresi relativi argani*	€ 307,00	€ 215,00



A conclusione si riportano le domande più frequenti che vengono rivolte dai datori di lavoro:

#### Cosa sono le verifiche periodiche?

Il D. Lgs. 81/08, noto anche come Testo Unico sulla sicurezza, per le attrezzature di lavoro prevede una serie di adempimenti riportati nei commi 8 e 11 dell'art. 71.

#### (art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08):

Il datore di lavoro provvede affinché: le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente

#### (art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08):

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII (D.Lgs. 81/08) a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni (prima dell'entrata in vigore, il 21 agosto 2013, della legge di conversione del Decreto del Fare erano, 60 giorni) dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti privati abilitati. Per eseguire le verifiche l'INAIL può avvalersi di soggetti privati abilitati Le successive verifiche sono richieste dal datore di lavoro, a sua libera scelta, ai soggetti privati abilitati o all'Asl. Il Dlgs. 81/08 distingue quindi due tipi di interventi: quelli previsti nel comma 8 sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente, quelli previsti nel comma 11 servono come controllo al fine di verificare che il datore di lavoro abbia eseguito tutti i controlli periodici indicati del costruttore dell'attrezzatura di lavoro e che l'attrezzatura sia in buono stato di conservazione e sicura per all'utilizzo SANZIONE: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente



## Chi può eseguire i controlli di manutenzione (art. 71 comma 8 del Dgls 81/08)?

Può eseguire la verifica un tecnico competente, cioè il personale che abbia conoscenze adeguate per poter rilevare, o dichiarare l'assenza, di anomalie sulla attrezzatura. In teoria anche il datore di lavoro può eseguire direttamente i controlli periodici. In caso di incidente dovrà però poter dimostrare che realmente è grado di VALUTARE CON COMPETENZA se la macchina era idonea ad un uso IN SICUREZZA.

#### È importante tenere traccia dei controlli di manutenzione eseguiti?

**Assolutamente si!** La verifica va documentata perché è un obbligo di legge, come esplicitamente richiesto e previsto nell'Art 71, comma 9 – D.Lgs 81 del 2008): "I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

#### Quale documento si utilizza per registrare i controlli del manutenzione?

Il documento di riferimento è il (**registro di controllo**) che deve riportare nel dettaglio la descrizione di tutti gli interventi eseguiti. Più dettagliati sono i riferimenti ai controlli e agli interventi eseguiti e più facile è tenere sotto controllo l'efficienza e la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro.

# Quali attrezzature sono sottoposte a verifica periodica obbligatoria (art. 71 comma 11 Dgls 81/08)?

L'art. 71 comma 11 prescrive che il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

#### Che cos'è la messa in servizio?

Con il termine di messa in servizio si intende la comunicazione che il datore di lavoro deve fare all'INAIL, all'atto dell'acquisto di un'attrezzatura di lavoro nuova e quindi del suo primo utilizzo.

#### Come si esegue la denuncia di messa in servizio presso l'INAIL?

La modulistica da utilizzare è disponibile sul sito INAIL. Nel modello di messa in servizio bisogna riportare i dati della macchina che si vuole denunciare, i dati del datore di lavoro e quelli del soggetto abilitato. Per procedere alla verifica l'INAIL deve fornire un numero di matricola che identificherà la macchina.



#### Una volta fatta la denuncia di messa in servizio cosa succede?

Si fa riferimento all'Allegato VII del D.Lgs 81/08 per controllare la frequenza a cui deve essere sottoposta a verifica l'attrezzatura di lavoro e, 45 giorni prima della scadenza, si fa richiesta di prima verifica. Ad esempio, una gru a torre ha la frequenza di verifica annuale. Quindi, se la denuncia di messa in servizio avviene il 21/11/2013, il datore di lavoro farà la richiesta di prima verifica periodica almeno entro 03/10/2014.

#### Dove si trova il modulo di richiesta di prima verifica?

Il modulo da utilizzare si trova sul sito Inail. E' importate ricordarsi di indicare il nome del soggetto privato abilitato. L'indicazione del soggetto abilitato è obbligatoria perché se l'Inail non esegue direttamente la verifica dovrà delegare il soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro.

#### Dove trovo l'elenco dei soggetti privati abilitati?

Sul sito web dell'INAIL è possibile trovare l'elenco dei soggetti privati abilitati per ogni singola regione, oppure sul sito web di ogni ASL è riportato l'elenco dei soggetti privati abilitati e iscritti al territorio di competenza dell' ASL di riferimento.

#### Se passano 45 giorni senza che l'INAIL si faccia sentire?

Il datore di lavoro contatta direttamente il soggetto privato abilitato.

#### A cosa serve la prima delle verifiche periodiche?

La prima verifica periodica serve a:

- 1 identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni:
  - nome del costruttore.
  - tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio,
  - anno di costruzione.
  - matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.

Si deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:

- dichiarazione CE di conformità;
- dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
- tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
- diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
- istruzioni per l'uso.



- 2 accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;
- 3 verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
- 4 controllarne lo stato di conservazione;
- 5 effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro.

#### Come si conclude la prima verifica periodica?

Alla fine della verifica, se l'attrezzatura è considerata sicura viene rilasciato un verbale indicante l'idoneità dell'attrezzatura e la relativa scheda tecnica. Nel caso non si sia potuto portare a termine la verifica per mancanza di documenti o indisponibilità dell'attrezzatura è rilasciato all'azienda un verbale di sospensione della verifica, che sarà poi terminata in un momento successivo. Nel caso l'attrezzatura di lavoro presenti carenze tali da pregiudicare la sicurezza, sarà rilasciato un verbale indicante la non idoneità ai fine della sicurezza e sarà avvisata immediatamente l'ASL di competenza territoriale.

#### Quanto costa la verifica?

Il costo delle verifiche è regolato da un apposito Decreto Tariffe\_del 23 novembre 2012 che fissa la tariffa er ogni tipologia di attrezzatura e per tipologia di verifica: prima verifica e verifiche successive.

#### Come si richiede la verifica successiva al prima?

Dal 21 di agosto 2013 il datore di lavoro sceglie liberamente se chiedere direttamente la verifica ad un soggetto privato abilitato o all'ARPA/ASL, il modulo da utilizzare per la richiesta ad APAVE CPM è il modulo "A".

#### A cosa servono le verifiche periodiche successive alla prima?

Le verifiche periodiche successive alla prima serve ad accertare:

- la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso,
- lo stato di manutenzione e conservazione,
- il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell'attrezzatura di lavoro e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, in esercizio da più di 20 anni, devono essere esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari .

#### Quanto costa la verifica?

Il costo delle verifiche è regolato da un apposito Decreto Tariffe del 23 novembre 2012 che fissa la tariffa per ogni tipologia di attrezzatura e per tipologia di verifica: prima verifica e verifiche successive.

